

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-495 del 31/01/2018
Oggetto	Proponente: Ecogest S.r.l., sede legale Via Zarini, 24/28, Prato Variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del dlgs 152/2006, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nei pressi di Via Cassola, in Comune di Valsamoggia (BO), inerente la realizzazione della "Variante Generale alla S.P. 569". Rettifica d'ufficio Operazione di recupero: R5
Proposta	n. PDET-AMB-2018-541 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Variazione dell'autorizzazione unica¹, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nei pressi di Via Cassola, in Comune di Valsamoggia (BO), inerente la realizzazione della "Variante Generale alla S.P. 569". **Rettifica d'ufficio**

Proponente: Ecogest S.r.l., sede legale Via Zarini, 24/28, Prato

Operazione di recupero: R5

determina:

1. di modificare a Ecogest S.r.l., Prato l'autorizzazione unica⁴ relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nei pressi di Via Cassola, in Comune di Valsamoggia (BO), inerente la realizzazione della "Variante Generale alla S.P. 569", inerente la realizzazione della "Variante Generale alla S.P. 569". con le seguenti condizioni e prescrizioni :

- Il punto 4 dell'allegato 2 (Prescrizioni tecniche) della determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 425 del 27/01/2017 è sostituito dal seguente punto:

Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite all'impianto sono le seguenti:

170504 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

¹ Ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m.

⁴ Emessa con determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 332 del 25/01/2017

Dette tipologie di rifiuti sono ammessi esclusivamente qualora presentino sostanze e composti in concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.

- Il punto 7 dell'allegato 2 (Prescrizioni tecniche) della determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 425 del 27/01/2017 è sostituito dal seguente punto:

I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione del rifiuto tal quale e dell'eluato, quest'ultimo in base al test stabilito dall'art. 9 ed allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

La frequenza minima di campionamento ed analisi è ogni 3000 mc per ciascuna tipologia di rifiuto identificato dal medesimo CER

Il profilo analitico di base dovrà prevedere la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'aggiunta di altre eventuali sostanze, tra quelle previste nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., in base alla dichiarazione di provenienza dei rifiuti e/o degli esiti di eventuali indagini ambientali sul sito di provenienza.

Eventuali rifiuti provenienti da siti potenzialmente contaminati, come definiti dall'art. 240 comma 1 lett. d) del d.lgs 152/2006 e s.m., fermo restando il rispetto dei limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., devono essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione del rifiuto tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto. In questo caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari e/o del piano di caratterizzazione del sito di origine.

La frazioni terrosa e quella granulare lapidea prodotte dal trattamento dei rifiuti e destinati all'utilizzo per la costruzione del rilevato stradale devono essere sottoposti ad analisi dell'eluato, in base al test stabilito dall'art. 9 ed allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m., almeno ogni 3000 mc di materiale.

- Sia aggiunto il seguente punto:

Il gestore dovrà tempestivamente comunicare ad ARPAE SAC Bologna e Servizi Territoriali i conferimenti all'impianto di recupero dei rifiuti che presentino composti e/o sostanze in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5

del d.lgs 152/2006 e s.m., allegando i referti analitici e comunicando i quantitativi e la provenienza (produttore ed indirizzo del cantiere o del ciclo produttivo di origine)

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite nella determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 332 del 25/01/2017

2. domanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla Ecogest S.r.l., Prato , in qualità di gestore dell'impianto, ed al Comune di Valsamoggia ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
3. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazioni

- 1.1 Ecogest S.r.l, Prato svolge l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, mediante loro trattamento meccanico di frantumazione e vagliatura finalizzata al successivo utilizzo per la formazione del rilevato stradale per la costruzione del *"Completamento della Variante Generale alla S.P. 569 e realizzazioni delle varianti alla S.P. 27 Valle Samoggia e S.P. 78 Castelfranco/Monteveglio, in Comune di Valsamoggia"*, in virtù di determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 332 del 25/01/2017";
- 1.2. La determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 332 del 25/01/2017" prescrive, in particolare, al punto 7 – procedure di controllo dei rifiuti in ingresso e MPS *che " eventuali rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto"*

- 1.3 Da una verifica puntuale della disposizione si rileva la possibilità che la prescrizione possa essere interpretata come la possibilità del gestore dell'impianto di ricevere anche rifiuti che, se pur inerti non pericolosi, presentino sostanze/composti in concentrazioni superiori ai valori limite della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.,
- 1.4 Detta lettura della prescrizione risulterebbe in contrasto con la normativa ambientale vigente perché determinerebbe il trasferimento di un inquinamento da un sito potenzialmente contaminato o contaminato ad un altro sito non contaminato, in base alle definizioni previste dall'art. 240 del d.lgs 152/2006 e s.m.
- 1.5 Si ritiene pertanto opportuno, al fine di evitare interpretazioni errate del dispositivo autorizzativo che risulterebbe comunque in evidente contrasto con la normativa ambientale vigente, modificare i punti prescrittivi 4. e 7. dell'allegato 2 (Prescrizioni tecniche) della determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna n. 332 del 25/01/2017 con la precisazione che possano essere ammessi all'impianto di recupero e, conseguentemente, nel rilevato, esclusivamente rifiuti che presentino sostanze e composti, in concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.
Si ritiene altresì opportuno mantenere un monitoraggio dei conferimenti di rifiuti che presentino composti e/o sostanze in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., prescrivendo al gestore la tempestiva comunicazione di detti conferimenti unitamente ai referti analitici ed alla comunicazione sui quantitativi e la provenienza (produttore ed indirizzo del cantiere o del ciclo produttivo di origine)
- 1.7 Il presente provvedimento si basa sulla relazione tecnica redatta dal Responsabile dell'U.O. Rifiuti⁵

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. Valerio Marroni
*(lettera firmata digitalmente)*⁶

⁵ Agli atti PGBO/2018/2452 del 31/01/2018

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.